

MODULARIO
a.r.r. n. 806

MOD. MM64/MC2462

N.
Operazione


SCARICO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE
AL COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO

Sigla del compilatore

Nº 00000


Cognome _____
Nome _____
Luogo, data di nascita e nazionalità _____

Residenza _____
Via _____



Firma del titolare

Patente n. _____
Rilasciata da _____
il _____ valida fino al _____



IL CAPO UFFICIO

Cat.	ABILITAZIONE (VEDASI AVVERTENZE SUL RETRO)

Duplicato della patente nautica n. _____
rilasciata in data _____

Cambio di residenza

AVVERTENZE

Decreto 29 luglio 2008 n. 146
Articolo 25 (patenti di categoria A)

1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
 - a) entro dodici miglia dalla costa;
 - b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. *Omissis*

Articolo 26 (patenti di categoria B)

1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per navi da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Articolo 27 (patenti di categoria C)

1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unità sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2. *Omissis*

Articolo 27 bis (patenti di categoria D)

1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:
 - a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonché moto d'acqua, se di tipo D1;
 - b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.
2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all'allegato I, paragrafi 1. 2 e 5, che abbiano compito il sedicesimo anno di età. L'abilitazione è limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro 6 miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa.
3. *Omissis* con potenza non superiore a 85Kw o a 115.6 CV.
4. Fino al compimento del diciottesimo anno di età, la patente di categoria D, tipo D1 è limitata dal comando di natanti da diporto e moto d'acqua.
5. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneità psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico.
6. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti di categoria A.

Sanzioni

Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171

La disciplina sanzionatoria inerente alle patenti nautiche è prevista nei seguenti articoli: 53, 53 bis, 53 ter e 53 quater.

MODULARIO
a.r.r. n. 806

MOD. MM64/MC2462



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

PATENTE DI ABILITAZIONE
AL COMANDO
DI UNITÀ DA DIPORTO

IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA DELLO STATO

Nº 00000

Prescrizioni mediche e limitazioni

Convalida e revisione

Sospensione
